

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.9/1920 (COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE).

Per quanto concerne l'applicazione nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame si comunicano le modifiche legislative e regolamentari intercorse dalla trasmissione dell'ultimo Rapporto.

D.P.R. 18 aprile 2006, n.231 “Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art.2, comma 4, del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002,n.297”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 3 luglio 2006 (All.1).

Il decreto ha abrogato il D.P.R. 13 ottobre 1992, n.584 ed ha quindi modificato il regime di collocamento della gente di mare inserendolo nel contesto generale del collocamento, pur riconoscendo la specificità del settore marittimo.

Con il D.P.R. 231/2006 sono stati altresì abrogati:

- gli artt. 125 e 126 del Codice della navigazione;
- il regio decreto-legge 24 maggio 1925,n.1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926,n.562;
- la legge 16 dicembre 1928,n.3042;
- il decreto del Ministro della Marina Mercantile 13 ottobre 1992, n.584.

Pertanto, alla luce delle modifiche normative intervenute e in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione si riferisce quanto segue.

Il suddetto Regolamento disciplina il collocamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare e l'arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. Lo stesso non si applica al personale delle imprese di appalto che non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo. Per l'arruolamento dei lavoratori marittimi extra comunitari resta fermo quanto previsto dalla legislazione speciale vigente, con particolare riferimento alla disciplina delle navi iscritte nel registro internazionale italiano (art.1 commi 1 e 2).

In merito al quesito di cui all' **art.3 della convenzione** si comunica preliminarmente che con il D.P.R. 231/2006 viene introdotto il principio dell'assunzione diretta con l'obbligo della comunicazione contestuale al servizio di collocamento marittimo (fatte salve le eccezioni espressamente previste), viene abolito il regime di collocamento obbligatorio e vengono stabiliti i principi per l'individuazione degli operatori privati abilitati a fornire servizi di intermediazione nel settore marittimo (art.3, lett.c) e d).

Per quanto concerne i servizi di collocamento il regolamento in esame, all'art.5, dispone che il collocamento della gente di mare sia esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'art.2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925,n.1031 i quali dalla data di entrata in vigore del regolamento sono posti alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (art.5 punto 1).

Possano inoltre essere autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a favore dei propri associati nonché, mediante convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, allo svolgimento di tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli Enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro (art.5 punto 2).

Infine, l'attività di collocamento della gente di mare può essere svolta anche dalle agenzie per il lavoro di cui all'art.4 del D.Lgs.276/2003, sempre previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art.5 punto 3).

In merito all'**art.4 della Convenzione** si riferisce che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n.231 del 18 aprile 2006, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Mercato del Lavoro ha assunto le competenze relative alle funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego nel settore marittimo, con particolare riferimento al coordinamento dei servizi di collocamento della gente di mare, alla cooperazione internazionale, alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze occupazionali e sociali, alla partecipazione all'elaborazione in sede internazionale della normativa di competenza, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, alle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro nel settore marittimo, all'osservatorio del settore marittimo.

L'art.5 del D.P.R. 231/2006 prevede infatti esplicitamente che gli uffici di collocamento della gente di mare passino alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali al quale compete la predisposizione dei necessari provvedimenti connessi alla riorganizzazione delle nuove strutture .

La Direzione Generale del Mercato del Lavoro ha comunicato che con Decreto Direttoriale n.476/SPI del 27 novembre 2008 (All.2) si è ritenuto di destinare, per il potenziamento degli uffici di collocamento della Gente di mare, operanti presso le Capitanerie di Porto, una quota delle risorse finanziarie dell'annualità 2008, pari complessivamente a euro 1.000.000,00.

Le 28 Capitanerie di Porto individuate sono: Ancona, Bari, Brindisi, Molfetta, Taranto, Cagliari, La Maddalena, Porto Torres, Catania, Messina, Augusta, Genova, La Spezia ,Savona, Livorno, Porto Ferraio, Napoli, Palermo , Trapani, Mazara del Vallo, Porto Empedocle, Gela, Pescara, Ravenna, Regio Calabria ,Crotone, Roma, Trieste , Venezia.

In merito al quesito di cui all'**art.5 della Convenzione** in esame si comunica che l'art.5, punto 4 del D.Lgs.231/2006 prevede l'istituzione, all'interno del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, del Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare di cui sopra. Nel Comitato deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle Regioni e la partecipazione di un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione .

In merito al quesito di cui all'**art.7** non risultano essere intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nel precedente rapporto. Per la materia trattata si richiamano pertanto le disposizioni contenute nel Codice della navigazione (artt.328 e 333) e il contratto collettivo nazionale di categoria.

Si precisa che il D.P.R.231/2006, *all'art.11 – Assunzioni della gente di mare*, nell'introdurre il principio dell'assunzione diretta con l'obbligo di comunicazione contestuale agli uffici di collocamento della gente di mare prevede che la comunicazione diretta debba contenere, tra l'altro, una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le clausole del CCNL di categoria in materia di assunzione dei lavoratori.

In merito al quesito di cui all'**art.9** si fa presente che la legge 16 dicembre 1928, n.3042 cui si fa riferimento nel precedente rapporto è stata espressamente abrogata dall'entrata in vigore del D.P.R.231/2006.

Domanda diretta

Si allegano al presente rapporto le seguenti copie della **documentazione richiesta**:

- D.M. 2 febbraio 1999 che disciplina le modalità di funzionamento dell’Osservatorio del mercato del lavoro marittimo (All.3);
- D.M. 16 maggio 2001 concernente la composizione del Comitato Tecnico di cui all’art.30 del Decreto Legislativo 271 del 1999 (All.4);
- D.Leg.vo n.181 del 21 aprile 2000 “disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lett.a) della legge 17 maggio 1999,n.144, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.154 del 4 luglio 2000 (All.5);
- D.Leg.vo n.297 del 19 dicembre 2002 “ disposizioni modificate e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000,n.181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art.45, comma 1, lett.a) della legge 17 maggio 1999,n.144, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.11 del 15 gennaio 2003 (All.6).

Art.5 della Convenzione

La Commissione Centrale per il collocamento della gente di mare è stata abrogata con il D.P.R.231/06.

Artt. 8 e 10 par.1 della Convenzione

In merito alle richieste di cui agli articoli sopra citati , e in riferimento a quanto comunicato con il precedente rapporto si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture sta provvedendo all’implementazione del sistema SIGEMAR, finalizzato al funzionamento dell’Osservatorio del lavoro marittimo e all’istituzione del Turno generale unico di collocamento della gente di mare, di cui all’art.9- ter della legge 30/1998.

Inoltre, in applicazione dell’art.11, comma 5 del D.P.R.231/2006 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha provveduto a definire, con decreto ministeriale del 24 gennaio 2008 , così come modificato dal decreto ministeriale del 31 marzo 2008 (All.7 e 8), le modalità di comunicazione e di trasferimento dei dati delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro della gente di mare, previste dallo stesso articolo.

Il suddetto decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare, al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale, prevedendo l’adozione del modello “UNIMARE”.

Il sistema informativo “ UNIMARE” predisposto in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 27.12.2006, n.296,art.1, commi 1180 e 1185 per semplificare la trasmissione delle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro del settore, raccoglie le informazioni relative a tutti i rapporti di lavoro che intercorrono tra gli armatori e i lavoratori che a vario titolo salgono sulla nave.

Il sistema informatico è stato avviato il 1 agosto 2008. Con successive circolari, n. 14 dell’8.5.2008 (All.9) e n. 16 del 28.7.2008 (All.10), il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – D.G. del Mercato del Lavoro e D.G. per l’Innovazione Tecnologica e Comunicazione, ha provveduto a fornire indicazioni operative rivolte sia a coloro che devono utilizzare il sistema per adempiere agli obblighi definiti con D.P.R.231/2006 (armatori, società di armamento e gli altri

soggetti abilitati) sia a coloro che usufruiscono delle informazioni inserite nel sistema per i loro compiti di istituto (uffici di collocamento della gente di mare, enti previdenziali).

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Mercato del Lavoro ha inoltre comunicato che contestualmente con le Capitanerie di Porto di Genova e di Salerno si è dato avvio ad una sperimentazione con il sistema “ANAMARE”, per definire la strumentazione informatica necessaria per predisporre la scheda anagrafica professionale dei lavoratori e per definire la struttura come prevista dalla riforma in atto.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

Hanno fatto pervenire le proprie osservazioni le seguenti Organizzazioni:
CONFITARMA (Confederazione Italiana Armatori).

ALLEGATI:

1. D.P.R. 18 aprile 2006,n.231;
2. Decreto Direttoriale n.467/SPI del 27 novembre 2008
3. D.M.2 febbraio 1999;
4. D.M.16 maggio 2001;
5. D.Lgs.21 aprile 2000,n.181;
6. D.Lgs 19 dicembre 2002,n.297;
7. D.M. 24.01.2008;
8. D.M. 31.03.2008;
9. circolare n.14 dell'8.5.2008 del Min.Lavoro – D.G.Mercato del Lavoro e D.G.Innovazione Tecnologica e Comunicazione;
10. circolare del 28.07.2008 del Min.Lavoro, Salute e Politiche Sociali – D.G.Innovazione Tecnologica e comunicazione.
11. Osservazioni CONFITARMA

